

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

COMANDO AVANZATO



REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi

L'IMPEGNO
1974

LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2017



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869
.....



La sua sopravvivenza è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli mancare il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michele Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Angela Argirò, 27 anni - modella

Luca Scarnavino, 46 anni - operaio

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Liliana Parola, 63 anni - fiorista

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web-Designer

Eliu Bogani, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalor, 34 anni - segretaria

Enpa ringrazia per questo spazio.

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA

COPERTINA



attualità

4

**Cambio
al vertice della
Polizia Locale
del Comune
di Milano**



**Marco Ciacci,
nuovo comandante
della Polizia Locale
di Milano**

attualità

6

**Use di smartphone, tablet e altri
dispositivi durante la guida:
all'orizzonte l'inasprimento
delle sanzioni**





SENTENZE

10

**Guida senza patente
e depenalizzazioni**



SENTENZE

14

**Concorsi pubblici:
l' 'amicizia'
su Facebook
tra commissario
e concorrente non è causa
d' incompatibilità**



SENTENZE

20

**Truffe online:
vendite con raggio
e dolo iniziale
del reato**



SENTENZE

22

**La sospensione
della patente nelle
sentenze
di patteggiamento**



informativa

24

**Cronotachigrafo:
i riposi secondo
le disposizioni
del Reg. CE
n. 561/2006**



codice della strada

28

**Spostamenti
in sicurezza:
come organizzare
al meglio
i bagagli**



Cambio al vertice della Polizia locale del Comune di Milano

Lo scorso 4 settembre nel Corpo di Milano si è insediato il nuovo comandante, Dott. Marco Ciacci, nominato dal sindaco Sala in comando dal Corpo di Polizia di Stato

di **Giovanni Aurea**

Presente su

facebook

T

Tra lo sconforto della maggioranza del Corpo, Antonio Barbato è stato, infine, costretto alle dimissioni e a lasciare il Comando del Corpo dopo 17 mesi di mandato (9 da vicario).

Motivo delle dimissioni: anche un'intercettazione non gradita al sindaco Giuseppe Sala, nella quale Barbato non avrebbe respinto con la necessaria decisione la proposta di pedinare un sindacalista durante la fruizione di permessi sindacali. Il non avere rigettato la proposta al telefono, pur avendola respinta nei fatti (visto che non risulta alcun pedinamento), è stato sufficiente per il Comitato Legalità dell'ex magistrato Gherardo Colombo, a biasimare tale comportamento, peraltro senza che lo stesso fosse stato indagato.

Da qui la nomina di Marco Ciacci, già vice questore aggiunto e dirigente del Commissariato Mecenate di Milano, a nuovo comandante

della Polizia locale di Milano, resa pubblica da Giuseppe Sala l'11 agosto, nella stessa giornata in cui Barbato ha preso servizio come dirigente di AMAT, l'Agenzia del Comune di Milano che si occupa di Mobilità Ambiente e Territorio.

La riorganizzazione del Corpo

Sarà interessante osservare gli sviluppi della riorganizzazione del Corpo e il ruolo che il

nuovo comandante saprà interpretare. Sicuramente senza sfigurare rispetto ai suoi predecessori, Tullio Mastrangelo e Antonio Barbato, portatori di largo consenso nel Corpo.

Auguriamo al Dott. Ciacci di riuscire a imporre almeno un minimo di autonomia rispetto alle influenze organizzative provenienti dai politici locali e soprattutto dai favoritismi e dalle parzialità che infestano il Comando.



Marco Ciacci, nuovo comandante della Polizia Locale di Milano



Criticità che hanno portato il Corpo quasi al collasso.

Il precedente comandante Antonio Barbato aveva iniziato a tagliare i privilegi cercando di far disimpegnare i turni all'esterno (e non in ufficio) al personale staccato in Procura (oltre 150 unità) e agli agenti facenti parte dei 25 nuclei che effettuano servizio in borghese, tra polemiche e svariate resistenze.

La criticità principale del Corpo è rappresentata dalla carenza di organico ma soprattutto dal sempre più ridotto numero di agenti (compreso i giovani) in servizio nelle strade a disposizione della Centrale Operativa, che non riesce a soddisfare adeguatamente le richieste di intervento dei cittadini milanesi. E se può essere comprensibile l'assegnazione in ufficio di personale anziano che ha fatto la gavetta in strada, lo stesso non si può dire per i giovani assunti da pochi anni e scelti in modo poco trasparente.

A ciò si aggiunga anche la disorganizzazione dei 'vigili di Quartiere' attuata solo sulla

stampa. Una delle criticità è rappresentata dall'organizzazione di uffici con ruolo dop-pione. Un esempio: gli uffici periferici dei vigili di Quartiere (che Barbato aveva promesso di chiudere) si occupano della predisposizione dei turni degli agenti nonché della gestione dei reclami periferici dei cittadini. Peccato che queste incombenze siano disimpegnate anche dagli Uffici Direzione dei Comandi di zona e dalle Centraline dello stesso comando di zona.

Altra piaga difficilmente risolvibile: i trasferimenti poco trasparenti con il sospetto dell'ingerenza di molti sindacalisti; pochissimo ricambio dei responsabili del Servizio Personale, coordinato da decenni dalle stesse persone, alcuni sostituiti solo perché pensionati.

Insomma la sfida che attende il dott. Ciacci sarà impervia; a lui le decisioni che daranno indicazioni circa la volontà di una seria riorganizzazione o la conferma di provvedimenti di facciata privi di risultati percettibili. **»»**

Uso di smartphone, tablet e altri dispositivi durante la guida: all'orizzonte l'inasprimento delle sanzioni

I dati più recenti relativi all'utilizzo del cellulare durante la guida sono allarmanti: crescono del 18 % le contestazioni effettuate dalle Forze di Polizia per chi utilizza dispositivi elettronici di ultima generazione come gli smartphone

di **Giovanni Aurea**

Preoccupanti statistiche

N

Nel primo semestre 2017 si è registrato un preoccupante incremento delle contestazioni per l'utilizzo di dispositivi, in particolare smartphone, apparecchi elettronici che combinando le funzioni di un telefono cellulare e di un computer palmare, implicano inevitabilmente la possibilità di distrarsi alla guida. Nella fattispecie le sanzioni sono state 32.373 contro le 27.415 dei primi sei mesi del 2016. Un dato che evidenzia una netta differenza rispetto agli altri tipi di sanzione e diventa ancor più significativo se si considerano oltre agli automobilisti sanzionati





anche quelli che riescono a farla franca perché non scoperti.

Di fronte a questa tendenza, il capo della Polizia Stradale Giuseppe Bisogno ha formalizzato la proposta di introdurre l'immediato ritiro della patente di guida fin dalla prima infrazione con conseguente sospensione da 15 giorni a 2 mesi.

Le istituzioni non hanno ancora dato alcun riscontro ufficiale ma solo fatto qualche annuncio propagandistico - per giunta contraddittorio -

durante il mese di luglio.

Le iniziali piccole modifiche presenti nel provvedimento (DDL Camera 423) che intendeva modificare l'art. n. 173 del Codice della Strada, prevedevano tra l'altro solo il raddoppio del periodo di sospensione della patente (da 1-3 mesi in precedenza a 2-6 mesi dopo modifica) ma sempre alla seconda violazione nel biennio, con il raddoppio dei punti prelevati (che passa dai 5 precedenti a 10). Immediata è stata la reazione delle associazioni che si battono per la sicu-





rezza stradale come l'ANSAP, per le quali la modifica annunciata sarebbe assolutamente insufficiente e inutile. La sospensione della patente soltanto alla seconda violazione renderebbe vana qualunque sanzione che resterebbe soltanto potenziale e quindi poco concreta, alleviando di fatto le preoccupazioni dell'automobilista indisciplinato con gravi conseguenze sulla sicurezza della circolazione.

Ripristino della linea dura

A pochi giorni dall'innesco della polemica suscitata dalla linea morbida della proposta di modifica - ma soprattutto dalla mancata risposta all'appello del capo della Polizia Stradale -, assistiamo all'ennesimo cambio di rotta comunicato alla stampa dal Governo e sintetizzabile con il diktat: "Entro l'estate in arrivo il pugno di ferro contro chi usa il cellulare alla guida".

Ed ecco, quindi, il preannuncio della sospensione della patente già alla prima infrazione e l'aumento delle sanzioni, ovvero chi viene scoperto e identificato mentre fa uso del cellulare

alla guida potrebbe essere assoggettato a una sanzione che va da 322,00 a 1.294,00 euro, mentre per chi viene sorpreso una seconda volta la sanzione andrebbe da 644,00 a 2.588,00 euro. La sospensione per la patente diventerebbe immediata in questi termini: da 1 a 3 mesi per chi viene sanzionato la prima volta e da 2 a 6 mesi, in caso di recidiva. Più la decurtazione di 5 punti la prima volta e di 10 punti la seconda.

Era stato Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - con l'Onorevole Michele Meta, relatore del testo - a insistere per questa modifica in Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

Tuttavia il mese di luglio è passato senza che il provvedimento venisse approvato e quindi reso applicabile già dagli esodi estivi verso le vacanze. Con la pausa estiva dei parlamentari, non si può certo essere ottimisti. Ancora una volta gli annunci propagandistici non concretizzati l'hanno fatta da padrone. ▶▶

Giovanni Aurea

Sovrintendente
di Polizia Locale
di Milano
e Presidente
dell'Associazione
Diritti e Protezione
dei Lavoratori





dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI
- CAMINETTI - BARBECUES - FORNI
- ARREDOBAGNO
- SANITARI - RUBINETTERIE
- ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA
- MATERIALI EDILI

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014



Guida senza patente e depenalizzazioni

A cura di
Infocds

Con la sentenza n. 27051 del 30 maggio scorso, i giudici della Corte di cassazione hanno respinto il ricorso per difetto di chiarezza della contestazione e applicazione di una sanzione meno grave di quella prevista, presentato da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale trovato alla guida di un motociclo senza essere in possesso della prescritta patente di guida

FATTO

C Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala ha condannato ZZ alla pena di euro 2.300 di ammenda per avere, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, circolato alla

guida di un motociclo senza essere in possesso della prescritta patente di guida (art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'art. n. 116, comma n. 15 - ex comma n. 13 - d.lgs. n. 285/1992), fatto commesso il 7 settembre 2011. A mezzo del difensore, avv. XX, il ricorrente ZZ chiede l'annullamento della sentenza per l'inosservanza delle norme processuali, con riferimento alla confusione e contraddittorietà del capo di impu-






tazione che contiene l'equivoco riferimento sia al codice antimafia sia al codice della strada (primo motivo), nonché per l'inosservanza della legge penale, avendo il giudice applicato la pena pecuniaria, sanzione non prevista dal codice antimafia, privando così il ricorrente della possibilità di proporre appello avverso detta sentenza (secondo motivo).

DIRITTO

Il Collegio ha stabilito che il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non contesta la ricostruzione del fatto, avendo accertato che ZZ, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza divenuta definitiva, era stato colto in data 7 settembre 2011 alla guida di un motoveicolo nonostante la patente di guida fosse stata revocata.

Il primo motivo di ricorso, che lamenta il difetto di chiarezza della contestazione, è inammissibile. Fino al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, portante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli nn. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", la condotta

del sottoposto alla misura di prevenzione, che conduce un veicolo senza essere in possesso della patente, era sanzionata dall'art. n. 6 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale: "nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo n. 82 e dell'articolo n. 91, secondo e terzo ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione". La giurisprudenza di legittimità, semmai, era incline a valutare la medesima condotta anche sotto il profilo della violazione dell'articolo n. 9, comma n. 2, legge n. 1423 del 1956, ritenendosi diverso il significato che assume il contenuto del precetto, da rapportarsi in un caso alle norme del codice della strada e nell'altro alla ratio su cui riposa l'applicazione della misura di prevenzione, in relazione al dovere di rispettare la legge e di vivere onestamente (Sez. 6, 17/03/2016 n. 13427, Pantaleo, Rv. 267214; Sez. 1, 02/04/2014 n. 17728, Di Grazia, Rv. 259735; Sez. 6, 20/11/2013 n. 48465, Grieco, Rv. 257712). La questione sopra ricordata, pur discutibile sotto il profilo del "ne bis in



idem", non assume tuttavia rilievo nel caso in esame poiché non è stato ipotizzato nella condotta del ricorrente il concorso di norme. Il nuovo art. n. 73 d.lgs. n. 159/2011, in perfetta continuità normativa, ha previsto che: "nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale". Si noti che la condotta in discorso, già punita dall'art. n. 6 l. n. 575/1965 e ora sanzionata dall'art. n. 73 d.lgs. n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del Codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che "la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l'art. n. 116 del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione" (Sez. 1, Sentenza n. 13626 del 18/02/2003, Tilenni Scaglione, Rv. 224019). La precisazione non è ultronea in quanto la condotta di guida senza patente prevista dal codice della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. n. 1, d.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all'art. n. 116, comma n. 16, Codice della Strada. Alla data del fatto, tale condotta, prevista dall'art. n. 116, comma n. 13,



Codice della strada, come modificato dall'art. n. 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, era così formulata: "Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino a un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica". In conclusione i giudici ricordano, inoltre, il costante orientamento di legittimità secondo il quale "dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. n. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. n. 116 C.d.S" (Sez. 1, Sentenza n. 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992). Dal punto di vista della contestazione, pertanto, la sentenza impugnata non palesa alcun vizio, essendo stata corretta-





mente richiamata la disposizione incriminatrice di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla condotta descritta dall'art. n. 116 cod. strada. Il ricorso denuncia un vizio del tutto insussistente ed è, dunque, inammissibile.

Anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'applicazione di una sanzione meno grave di quella prevista, è inammissibile per carenza di interesse. Come si è visto al paragrafo precedente, la condotta oggetto del giudizio è quella di cui all'articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011, punita con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni. Il Tribunale di Marsala ha, invece, applicato la pena dell'ammenda di euro 2.300, ponendosi nella forbice edittale prevista dall'articolo n. 116, comma 13, cod. strada, all'epoca vigente (ammenda da euro 2.257 a euro 9.032). A sostegno dell'interesse all'annullamento della sentenza, per avere erroneamente applicato una pena diversa da quella prevista per il reato giudicato, il ricorrente sottolinea che tale erronea decisione lo ha privato della possibilità di proporre appello avverso la sentenza, così impedendogli di ottenere una nuova valutazione nel merito dei fatti contestati. L'argomentazione è fallace. L'interesse a impugnare, richiamato dall'art. n. 568,

comma n. 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; sussiste, cioè, un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093). Con riguardo a un'ipotesi di errore di ben altra rilevanza, trattandosi della condanna per un reato meno grave di quello sussistente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'interesse all'impugnazione, precisando che "è inammissibile per difetto d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per un reato proposto dall'imputato per dedurre che il fatto contestato e accertato integra gli estremi di diverso reato, per il quale sia prevista una pena edittale più grave" (Sez. 2, Sentenza n. 12993 del 19/02/2013, Marra, Rv. 255544). In altre parole, l'interesse a impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un concreto vantaggio. Nel caso di specie il ricorrente non trarrebbe vantaggio alcuno dalla diversa e più grave sanzione che dovrebbe essere inflitta per il reato contestatogli. Né tale interesse potrebbe ravvisarsi - come, invece, sembra supporre il ricorrente - nella possibilità di proporre l'appello piuttosto che il ricorso per cassazione, non essendo dal medesimo contestata la responsabilità per il fatto. »

P. Q. M.

Lo scorso 9 maggio i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. n. 616 c.p.p) e al versamento della somma di 1.500 euro alla Cassa delle Ammende. Tale decisione è stata depositata in Cancelleria lo scorso 30 maggio.

Concorsi pubblici: l' 'amicizia' su Facebook tra commissario e concorrente non è causa d' incompatibilità

Le cosiddette 'amicizie' su Facebook, più o meno circostanziate dalla pubblicazione di fotografie, sono del tutto irrilevanti ai fini di una possibile incompatibilità tra componenti della commissione di concorso e concorrenti, poiché - come stabilito dal TAR Sardegna (Sez. I) con sentenza n. 281 del 3 maggio scorso -, lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con un numero imprecisato e non prevedibile di persone che nella vita quotidiana possono essere del tutto sconosciute se l'utente stesso non provvede a effettuare le restrizioni consentite dallo stesso strumento

A cura di
Infocds

Per i giudici del TAR Sardegna nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. n. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Ciò avviene nella specie quando l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica l'esistenza di una comunanza d'interessi economici o di vita tra i due soggetti d'intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della pro-

cedura, ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell'art. n. 51, comma n. 2, del c.p.c.), o per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.

FATTO

I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione e hanno sostenuto la prova scritta e quella pratica del concorso per titoli ed esami finalizzato al



reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso B020 servizi enogastronomici, settore cucina. Non essendo stati compresi nell'elenco degli ammessi approvato con d.d. 29.06.2016, prot. A00DRSA.REG.UFF. n. 10806, i medesimi ricorrenti sono stati esclusi dalle prove orali. La graduatoria generale di merito è stata approvata con nota 17 agosto 2016 prot. n. 13865 e quella definitiva - nota 25 agosto 2016 prot. n. 13973 - ha dichiarato vincitori 12 candidati (sui 23 posti messi a concorso). I ricorrenti sono insorti avverso l'esclusione dalle prove orali e, in particolare, avverso la graduatoria finale e gli atti che la approvano deducendo le seguenti censure: 1) violazione dell'art. n. 11 d.P.R. n. 487/1994, degli artt. nn. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. n. 97 Costituzione, ec-

cesso di potere per contraddittorietà e sviamento, violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità, errore nei presupposti di fatto e diritto, travisamento del fatto; 2) prova scritta, malfunzionamento del computer,

eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. n. 97 Costituzione, violazione del principio di par condicio; 3) prova pratica, violazione del bando, eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e

irrazionalità, violazione dell'art. n. 97 della Costituzione.

I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione d'idonea misura cautelare; dal canto suo l'Amministrazione intimata si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato la loro memoria difensiva 9 dicembre 2016, cui ha fatto seguito il 20 dicembre la memoria di replica depositata l'amministrazione. All'udienza pubblica dell'11 gennaio i giudici hanno trattenuto il ricorso per la decisione.

DIRITTO

La sintesi delle censure dei ricorrenti permette d'inqua-





drare meglio le questioni sottoposte al Collegio.

Con il primo motivo i ricorrenti affermano che le operazioni della Commissione erano viziate innanzi tutto per la presenza di cause d'incompatibilità e/o inopportunità dati i rapporti tra i commissari e i singoli concorrenti. I commissari XX e YY sono docenti del medesimo LLL di Oristano nel quale insegnano i candidati AA, BB, CC, DD. Come emerge dalle schede tratte dal sito dell'LLL di Oristano, YY e BB fanno parte del Consiglio di classe della ZZ; YY e AA del consiglio di classe della WW. Per i ricorrenti dalle fotografie pubblicate sul social network Facebook appare che tra il commissario XX e i candidati AA, BB e CC (che insegnano tutti la stessa materia presso l'LLL di Oristano) vi siano rapporti non di semplice conoscenza ma di amicizia, frequentazione e confidenza. All'uopo i ricorrenti depositano fotografie scaricate dal citato social network che avvalorerebbero la loro tesi. Dalla graduatoria di merito approvata il 25 agosto 2016 emerge che nella prova pratica, dove maggiore è la discrezionalità dei commissari, proprio ai 'candidati colleghi' AA, CC e BB sono stati assegnati i punteggi più elevati. A CC, che nella prova scritta aveva conseguito soltanto 19,50 punti, è stato assegnato il punteggio massimo sia nella prova pratica che nella prova orale. Trattamento di favore sarebbe stato riservato anche alla quarta 'candidata collega' DD (docente all'LLL di Oristano) la quale non è stata esclusa dal concorso nonostante nella domanda di partecipazione

non avesse indicato la lingua straniera (sulla quale avrebbe dovuto vertere parte della prova scritta). Ulteriore elemento sintomatico sarebbe rappresentato

dalla appartenenza del commissario XX e di alcuni dei menzionati candidati alla Federazione italiana cuochi, sezione di Oristano in virtù della quale i medesimi avrebbero continui rapporti professionali anche al di fuori dell'ambito scolastico.

Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il bando disponeva che la prova scritta dovesse svolgersi interamente al computer e prevedeva: a) 6 quesiti a risposta aperta; b) 2 quesiti, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera prescelta dal candidato (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo). La durata della prova era pari a 150 minuti. La prova scritta si è svolta il 17 maggio 2016 presso il laboratorio informatico dell'FFF di Iglesias. Prima dell'inizio della prova, secondo l'esposizione dei ricorrenti, alla specifica domanda se il sistema salvasse tutto ciò che i candidati scrivevano, i tecnici rispondevano che tutto ciò che veniva scritto sarebbe stato salvato in automatico e che non esisteva pericolo di cancellazione delle risposte. La signora PP dopo aver scritto per oltre 15 minuti la risposta al primo quesito ha premuto il tasto per andare a capo e tutto ciò che aveva scritto è risultato cancellato. Avvertito il tecnico d'aula, a dire della ricorrente egli non ha saputo spiegare l'accaduto quindi la candidata ha dovuto ricominciare la risposta. Inoltre, sempre a dire dei ricorrenti,


durante lo svolgimento della prova scritta comparivano all'improvviso finestre con tasti sconosciuti. Sempre secondo l'esposizione della ricorrente PP (i fatti riportati sono a lei riferiti), dopo aver terminato di scrivere la sesta risposta e, mancando ancora 18 minuti al termine, premeva il tasto "proseguì e conferma" per salvare la risposta in modo automatico; controllava quindi le risposte a ritroso e si accorgeva, arrivata alla sesta, che essa era sparita. Segnalato anche questo malfunzionamento, la ricorrente riferisce che il tecnico d'aula non era in grado di trovare la risposta al problema e suggeriva di riscriverla ma a quel punto mancava il tempo. Quanto al signor QQ, egli asserisce che dopo aver elaborato tutte le risposte ai sei quesiti si è visto sparire la risposta al sesto. Dell'accaduto si dà atto anche nell'ultima pagina del verbale della prova scritta 17 maggio 2016 con la conferma dei due responsabili tecnici presenti in aula. Secondo i ricorrenti sarebbero quindi stati violati: a) i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione; b) la prescrizione stabilita dalla nota n. 9705 del 12 aprile 2016 che imponeva alle commissioni di fornire le istruzioni necessarie per l'utilizzo delle postazioni informatiche; nella specie nessuna avvertenza era stata data che premendo i tasti indietro o a capo sarebbe stata cancellata la risposta già scritta; c) la par condicio tra i candidati tenuto conto che la Commissione avrebbe dovuto, a fronte delle segnalazioni di avvenuta cancellazione di risposte regolarmente scritte, concedere un ulteriore spazio temporale oltre i 150 minuti per completare lo scritto; ciò al fine di non sfavorire i soggetti che avevano subito il malfunzionamento del computer; d) il principio dell'anonimato perché i membri della Commissione sapevano che gli unici due candidati i cui compiti non riportavano la risposta alla sesta domanda erano PP e PQ. Altro motivo d'illegittimità, secondo i ricorrenti, è rappresentato dal fatto che le griglie di valutazione della prova scritta sono state approvate dalla Commissione il 3 giugno 2016 e il 20 giugno 2016 e quindi successivamente all'espletamento della prova che si è tenuta il 17 maggio.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti affermano che la commissione avrebbe violato l'art. n. 6 dell'allegato A del D.M. 23 febbraio 2016 n. 95. La commissione avrebbe dovuto preparare una serie di prove tra i 4 temi indicati nell'allegato A. Il tema oggetto della prova avrebbe poi dovuto essere estratto a sorte per ciascun concorrente o gruppo di concorrenti. La Commissione ha violato le citate disposizioni perché per tre giorni consecutivi (7, 8 e 9 giugno) e dunque per gruppi distinti di candidati è stato estratto singolarmente il medesimo tema che è esattamente uguale a uno dei 4 titoli previsti dall'allegato A: "Realizzazione di un piatto vegetariano

utilizzando prodotti tipicamente mediterranei. Senza l'utilizzo di alghe o prodotti similari. Nel contempo il piatto deve contenere, proteine, lipidi, carboidrati ed eventuali elementi ausiliari tesi ad ascoltarne il gusto". Secondo i ricorrenti questo è segno che la commissione non aveva preparato alcuna serie di prove all'interno dei titoli di cui all'allegato A. La scuola poi non ha fornito, secondo i ricorrenti, adeguate attrezzature per lo svolgimento della prova pratica e i ricorrenti hanno dovuto, con altri candidati, richiedere il prestito di attrezzatura di base e coltelleria della scuola alberghiera di Arzachena con autorizzazione del dirigente scolastico. Nel verbale 7 giugno 2016 n. 5 si dà atto che "i candidati vengono invitati a munirsi della divisa, a portarsi la minuteria personale di cucina e qualche piccola attrezzatura". Secondo i ricorrenti è stato violato l'allegato A del D.M. n. 95/2016 il quale prescriveva che "la prova dovrà essere svolta in base ai dati e alle materie prime forniti dalla Commissione, utilizzando le attrezzature di cui si dispone in laboratorio".

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo è infondato alla luce di pacifica giurisprudenza della stessa Sezione. La sussistenza di una situazione d'incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell'obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411). Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. n. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956, TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28 dicembre 2016, n. 986). L'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l'esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti [di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell'art. n. 51, comma n. 2, del c.p.c.)], ovvero la sussi-

stenza di un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse. Poiché l'impossibilità del ricorso all'analogia è giustificata dall'esigenza di tutela di certezza dell'azione amministrativa e della stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che neppure la presentazione di denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del commissario di concorso costituisce causa di legittima ricusazione, perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente o di grave inimicizia (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2014 n. 1577). Questi principi sono stati affermati recentemente dalla Sezione con sentenza n. 986 del 28 dicembre 2016. Occorre effettuare ulteriori precisazioni, data la particolarità del caso. Anche sui rapporti di "colleganza" (qui oggetto di specifica contestazione) la giurisprudenza si è pronunciata ripetutamente. È stato per esempio affermato che "i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. n- 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale; pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole" (Consiglio di Stato, sez. III, 28/04/2016, n. 1628 e , in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2016, n. 192, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/09/2014, n. 4789). Veniamo all'ultimo singolare profilo contestato dai ricorrenti e cioè "l'amicizia sul social network Facebook". Anche questa contestazione, in assenza di ulteriori e solide prove, non può essere positivamente apprezzata dal Collegio. Come è noto, Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell'utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti se l'utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni che peraltro il social network consente. Le cosiddette 'amicizie' su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo scon-



veniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione del social network posto che esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione difficilmente classificabile (ognuno ne fa l'utilizzo che ritiene più appropriato ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa). Insomma, non è certo Facebook in sé che può concretizzare una delle cause di incompatibilità previste dall'art. n. 51 c.p.c.. La questione è talmente pacifica che non necessita di particolare approfondimento. In ordine alle foto 'scaricate' dal social network la questione non muta. Esse non valgono a provare alcuna 'commensalità abituale' prevista dall'art. n. 51 c.p.c.. E qui il Collegio torna al 'nocciolo della questione per effettuare ancora alcune precisazioni. Come già riferito, secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale dell'art. n. 51 c.p.c., i casi di astensione obbligatoria sono tassativi e non suscettibili di interpretazione né analogica, né estensiva. Essi sfuggono a ogni tentativo di manipolazione analogica, vista l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Soprattutto in dottrina è stato ampiamente dibattuto il significato da attribuire alla locuzione convivente o commensale abituale. Per la maggior parte della dottrina, l'espressione deve intendersi in senso lato, vale a dire quale soggetto appartenente ad una cerchia di persone che hanno una certa 'affectio familiaritatis', ossia che vivono in familiarità e hanno interessi comuni. Altri autori ritengono invece che si debbano assumere le espressioni convivenza e commensalità nel loro significato letterale. Quel che è certo è che tale motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla 'abitualità' della commensalità esclude per l'appunto, per pura e semplice logica, l'occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova. Prova che non può essere certo fornita mediante Facebook. Non è chi non veda che nell'odierno modo di comunicare, qualunque occasione conviviale anche del tutto episodica, può essere 'cattu-

rata' con il telefono cellulare e repentinamente pubblicata sul social network. Non può, questo, essere considerato indice di una commensalità abituale. L'art. n. 51 del c.p.c. se correttamente interpretato, non può condurre a tale illogico risultato. Il ragionamento, quindi, va concluso tenuto conto che per le stesse caratteristiche del social network Facebook, sopra ampiamente descritte, né le argomentazioni dei ricorrenti né le produzioni dei medesimi (fotografie tratte dal social network) possono essere positivamente apprezzate dal Collegio perché non provano nulla circa la commensalità abituale tra membri della commissione e candidati. Stesso discorso vale per il contestato "Campionato della cucina italiana" per il quale valgono le considerazioni finora espresse e su cui non occorre indugiare ulteriormente.

Anche il secondo motivo è infondato. Di tutte le presunte anomalie e malfunzionamenti dei personal computer descritte dai ricorrenti non esiste la benché minima prova. Così come nessuna conferma dei malfunzionamenti è stata data dai responsabili tecnici al contrario di quello che affermano i ricorrenti. Nel verbale menzionato (documento 27 produzioni dei ricorrenti) non si legge alcuna conferma. Si legge, invece, "i responsabili tecnici HH e MM in relazione a quanto sopra esposto dichiarano quanto segue: 'chiamati alla postazione dai candidati in parola abbiamo verificato che il campo era vuoto'". Il che non significa affatto che i responsabili tecnici hanno confermato qualcosa in ordine al malfunzionamento del sistema informatico ma significa solo che "il campo era vuoto". E il campo poteva essere vuoto perché i candidati non l'avevano compilato o perché (come è verosimile) possono avere errato al momento di salvare la risposta (non seguendo le istruzioni che erano state date dall'amministrazione nel video di tutoraggio al minuto 4,30). La presenza del video di tutoraggio è affermata dall'amministrazione (documento 11 produzioni della stessa) e non contestata in modo sostanziale dai ricorrenti. In ordine al momento della fissazione dei criteri di valutazione è sufficiente richiamare pacifica e costante giurisprudenza che afferma che la previsione di cui all'art. n. 12, d.P.R. n. 487 del 1994 della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. E' stata, pertanto, ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo l'effettuazione di queste, purché prima della loro concreta valutazione, cioè dell'effettiva correzione e valutazione delle prove scritte; nel caso di specie, è stato ritenuto che correttamente si siano fissati i criteri per la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della re-

lativa correzione (da ultimo, TAR. Lazio, Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368 e, in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 04 gennaio 2011, n. 8). Del tutto infondata è la questione posta dai ricorrenti in ordine alla violazione della regola dell'anonimato. Regola che, semmai hanno deciso loro stessi di violare nel richiedere la verbalizzazione di quello che, in mancanza di prova contraria, doveva essere considerato un loro errore, regola che non può essere considerata violata dal momento che, comunque, al momento della correzione i commissari non potevano essere in alcun modo a conoscenza del fatto che gli unici a non aver risposto alla domanda n. 6 erano i candidati QQ e PP che, lo si ribadisce, hanno autonomamente deciso di far verbalizzare delle dichiarazioni sformite di qualsiasi supporto probatorio.

Non spetta miglior sorte al terzo motivo di ricorso. I temi scelti dalla commissione sono ricavati dal D.M. n. 95/2016. Le prove sono state regolarmente svolte e, come risulta dal verbale n. 5 del 7 giugno 2016 (documento 28 dei ricorrenti) semplicemente vi è un invito ai candidati a munirsi della divisa e a portarsi la minuteria personale di cucina e qualche piccola attrezzatura. Niente che possa averli danneggiati ma semmai favoriti (tutti allo stesso modo). La censura è, quindi, del tutto inconsistente. »



P. Q. M.

Lo scorso 11 gennaio, il TAR Sardegna (Sez. I) presieduto da Caro Lucrezio Monticelli (con l'intervento dei magistrati Grazia Flaim, consigliere, e Gianluca Rovelli, consigliere ed estensore), si è pronunciato definitivamente sul ricorso, come in epigrafe proposto, e lo ha respinto ordinando la compensazione delle spese - vista anche assoluta particolarità della vicenda portata all'attenzione del Collegio e la novità di alcune questioni prospettate - e l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Truffe online: vendite con raggiro e dolo iniziale del reato

Con sentenza n. 18821 del 18 aprile scorso, la Corte di Cassazione, ha configurato la presenza di truffa contrattuale nel caso della mancata consegna di merce acquistata sul web a seguito del versamento di un acconto e dell'impossibilità di rintracciare il venditore. Sotto accusa la mancata volontà di adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento della pubblicazione dell'offerta online

A cura di
Infocds




Il Tribunale di Locri (Sezione Distaccata di Siderno) con sentenza emessa in data 7 novembre 2012 ha dichiarato ZZ colpevole del delitto di truffa in danno di YY a seguito dell'offerta in vendita su un sito internet del veicolo AAA al prezzo di 3.000 euro e nella convenuta cessione alla parte offesa, da cui riceveva l'acconto di € 500 sul conto corrente postale a suo nome, omettendo - tuttavia - di adempiere alla consegna del veicolo e rendendosi irrintracciabile. La Corte d'Appello con l'impugnata sentenza qualificava il fatto ex art. n. 641 c.p. e rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione in luogo di mesi 6 di reclusione e € 500 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in re-



lazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, avendo la Corte territoriale omesso di motivare in ordine agli elementi dai quali ha desunto l'iniziale stato di insolvenza dello ZZ e il conseguenziale proposito di inadempimento, vertendosi in ipotesi di condotta penalmente irrilevante.

La Corte d'appello ha ritenuto di dover qualificare la pacifica condotta del prevenuto, consistita nella vendita di un veicolo per via telematica, nella ricezione dell'acconto e nella successiva mancata consegna del bene, quale insolvenza fraudolenta sull'assunto della mancata ravvisabilità di artifici e raggiri, valorizzando la pretesa dissimulazione da parte del ricorrente di uno stato d'insolvenza. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l'affermazione che sussiste l'ipotesi della truffa e non dell'insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile,



quando l'inadempimento contrattuale sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento (Sez. 2, n. 43660 del 19 luglio 2016, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 268448; Sez. 6, n. 10136 del 17 febbraio 2015 Sabetta, Rv. 262801; Sez. 2, n. 14674 del 26 febbraio 2010, Salord, Rv. 246921).

Per i giudici, è ritenuta integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita e acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line. Il fatto viene, dunque, riqualificato ex art. n. 640 c.p. con conseguente annullamento senza rinvio e rigetto nel resto. »

P. Q. M.

La Corte di Cassazione riunitasi a Roma il 2 marzo scorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata sul punto della qualificazione giuridica - riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. n. 640 c.p. -, rigettato il resto del ricorso e depositato l'atto in Cancelleria (18 aprile 2017).



La sospensione della patente nelle sentenze di patteggiamento

Con sentenza n. 27335 del 31 maggio scorso i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che la durata della sanzione amministrativa di sospensione della patente a seguito di sentenza di patteggiamento deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (art. n. 218 comma n. 2 C.d.S)

A cura di
Infocds

FATTO

Nella sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino, su richiesta delle parti, ha applicato a ZZ la pena (condizionalmente sospesa)

di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione in ordine ai reati di omicidio stradale - commesso ai danni di YY - e di lesioni stradali gravissime - ai danni di CC. Per i due reati, commessi in Larino il 23 settembre 2014 e unificati dal concorso formale, sono state concesse le attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per il rito, in aggiunta alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi 7 e alla rifusione delle spese processuali (liquidate in euro 2.000) in favore della costituita parte civile.

Tramite difensore di fiducia, ZZ ha presentato ricorso contro la sentenza di patteggiamento denunciando la violazione dell'art. n. 82 commi nn. 2 e 3 c.p.p. - laddove era stato condannato alla rifusione delle spese di parte civile, nonostante quest'ultima non avesse

depositato proprie conclusioni scritte configurando per giurisprudenza consolidata un caso di revoca della costituzione di parte civile - e la violazione di legge e vizio di motivazione - per l'applicazione della sanzione am-

ministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 7 (già ridotta di un terzo per la diminuente per il rito), non avendo il giudice del patteggiamento armonizzato la sanzione amministrativa alla pena applicata e motivato sul punto (tanto più che le emergenze processuali segnalavano una sua responsabilità concorsuale con un grado assai modesto). Il ricorrente si



è associato con nota alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta - chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - e ha 'controdedotto' in punto di applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, insistendo nell'accoglimento del motivo secondo. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte e del giudice nell'applicare la sanzione della sospensione della patente in sede di sentenza di patteggiamento, da un lato, deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. n. 218 comma n. 2 C.d.S (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato e pericolo potenziale per l'ulteriore circolazione) e dall'altro, deve indicare le ragioni sulla durata della disposta sanzione amministrativa, ogni qual volta la misura si attesti oltre la media edittale e constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato.

DIRITTO

Per i giudici il primo motivo di ricorso è fondato. Dal fascicolo processuale, al quale la stessa Corte ha avuto accesso a motivo della natura processuale della doglianza proposta, risulta infatti che all'udienza svoltasi davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino in data 6 luglio 2016, la persona offesa si è costituita parte civile, ma non risulta che la stessa abbia depositato nota spese. Le Sezioni Unite della Corte già da tempo avevano statuito (cfr. sentenza n. 20 del 27 ottobre 1999) che, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. n. 444 c.p.p., nel caso in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente. La Sezione ha successivamente precisato con sentenza n. 27931 del 5 maggio 2005 (P.G. in proc. Saoner, Rv. 232016) che diversa è l'ipotesi in cui l'interessato non abbia presentato la relativa domanda: in tal caso (poiché ex art. n. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi "ex lege", il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo) deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile.

La Corte ha ritenuto, invece, infondato, il secondo

motivo di ricorso. Le Sezioni Unite hanno da tempo precisato (cfr. sentenza n. 8488 del 21/7/1998, Bosio) che, qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinare la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare secondo i criteri fissati in via generale dall'art. n. 218 comma n. 2 C.d.S.(e, quindi, deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione). La Sezione in questione ha avuto modo di precisare, anche di recente (cfr. sentenza n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), che il giudice applicando con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato. Tale ipotesi non si verifica nel caso di specie, nel quale il massimo edittale della sanzione è pari ad anni 4 ex art. n. 222 C.d.S. comma n. 2, terzo periodo. D'altra parte, lo stesso giudice del patteggiamento, che ha correttamente operato la riduzione per il rito, come previsto dal comma n. 2 bis del suddetto citato articolo, ha sottolineato la "obiettiva gravità dei fatti", ovvero omicidio colposo e lesioni colpose, aggravati dalla violazione delle norme previste dal codice della strada. »



P. Q. M.

La Corte con decisione del 18 aprile scorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di parte civile, rigettando nel resto il ricorso (atto depositato in Cancelleria il 31 maggio).

Cronotachigrafo: i riposi secondo le disposizioni del Reg. CE n. 561/2006

PRIMA PARTE

Un regolamento fondamentale perché “disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo - approfonditi nell’articolo - per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre a ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada” (art. n. 1, CAPO 1).

di Giuseppe D’Attoma,
Agente di Polizia locale in servizio presso Comando zona 4 - Milano

Il riposo giornaliero

È il periodo ininterrotto, tranne casi eccezionali, ove il conducente può disporre liberamente del suo tempo. Il periodo di riposo giornaliero, ha però come





vincolo che deve essere completato nell'arco delle 24 ore dal termine di un riposo (giornaliero o settimanale) precedente.

Riposo giornaliero regolare:

costituito da un periodo ininterrotto di almeno 11 ore;
oppure da due periodi ininterrotti di cui il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore.

Riposo giornaliero ridotto:

costituito da un periodo ininterrotto tra le 9 e le 11 ore;
tale riposo ridotto è consentito per un massimo

di 3 volte tra 2 riposi settimanali.

Il riposo giornaliero può completarsi anche prima delle 24 ore dalla fine del riposo precedente, purché si rispettino i periodi di riposo sopra descritti.

Il riposo settimanale

La settimana lavorativa, per un conducente, non è detto che debba iniziare obbligatoriamente di lunedì, pertanto, secondo questa regola generale, anche i riposi settimanali possono essere fruiti in giorni della settimana diversi da sabato o domenica.

Ogni conducente deve effettuare un riposo settimanale entro 6 giorni dal termine del riposo settimanale precedente (6 giorni intesi come 6 periodi di 24 ore).

Riposo settimanale regolare:

costituito da un periodo ininterrotto di almeno 45 ore;





Riposo settimanale ridotto:

costituito da un periodo ininterrotto di almeno 24 ore, con l'obbligo di recuperare le ore mancanti (da 0 a 21 h, per raggiungere il totale di 45 h) entro la terza settimana, attaccando tale periodo mancante a un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore.

Nel corso di 2 settimane consecutive ci potranno essere 2 riposi

settimanali regolari, oppure 1 riposo settimanale ridotto più 1 regolare, tenendo presente che per completare il riposo ridotto, le ore mancanti dovranno essere recuperate entro la fine della terza settimana.

Non è consentito effettuare 2 riposi ridotti settimanali consecutivamente.

Casi eccezionali in cui un riposo giornaliero regolare può essere interrotto:

per motivi d'imbarco su navi o treni, al massimo per 2 volte, senza superare 1 h di tempo totale.

Ai sensi della nota numero 3 della Commissione Europea, è possibile interrompere una pausa o un riposo, per tempi brevissimi, quando si verificano condizioni di emergenza o anomale, purché si annotino sul retro del foglio di registrazione del cronotachigrafo (se modello analogico), o sullo scontrino di stampa del cronotachigrafo digitale (da effettuarsi subito dopo l'evento). Se l'interruzione del riposo o della pausa è stata ordinata da una forza di polizia o da un'autorità, è opportuno che quest'ultimi siglino il foglio di registrazione o lo scontrino del cronotachigrafo per ulteriore conferma della disposizione data al conducente. ▀



NEL PROSSIMO NUMERO LA SECONDA PARTE

Mostra D'Arte Gabriella Pettinato

Dal 17 giugno al 14 luglio 2017
Visita guidata su appuntamento

L'AMORE ♥ E' ARTE



Azimut Capital Management SGR spa
Palazzo Bocconi
Corso Venezia 48 Milano

Spostamenti in sicurezza: come organizzare al meglio i bagagli

Per consentire a tutti un viaggio sicuro e senza imprevisti, soprattutto quando i bagagli sono caricati sul tetto e lo spostamento è lungo, è sufficiente osservare alcune elementari regole di sicurezza stradale

di Michele Bruno Albamonte

Le indicazioni del Codice della Strada

L

L'art. n. 164 del C.d.S. dispone che il carico dei veicoli debba essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. Tale carico non deve impedire la visibilità al conducente e la sua libertà di movimento nella guida; non deve, inoltre, compromettere la stabilità del veicolo e coprire i dispositivi d'illuminazione





e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento.

Il Codice della Strada stabilisce precisi limiti di sagoma che non devono essere superati e il divieto di sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo per il carico che, se costituito da cose indivisibili, può invece sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dallo stesso Codice. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e tanto meno strisciare sul terreno. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, posteriormente, deve essere segnalato mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente.

Come procedere con la preparazione del veicolo

Prima di partire è sempre opportuno effettuare

un controllo del veicolo e di tutte le sue funzioni; una volta che le parti meccaniche sono a posto, si può pensare di sistemare i bagagli. Lo spazio è poco e tante sono le cose da mettere in auto, ma non bisogna lasciarsi sopraffare dalla fretta e dalla voglia di partire subito. La fretta è sempre cattiva consigliera e può persino fare viaggiare con bagagli sparsi qua e là che magari intralciano i movimenti del guidatore; per non parlare dell'eventuale carico sul portapacchi, spesso eccessivo e fissato maldestramente.

Le complicazioni da evitare

Innanzitutto, è consigliabile iniziare a caricare parte dei bagagli il giorno prima, in modo da aver maggior tempo a disposizione e soprattutto poter meglio razionalizzare lo spazio disponibile. S'inizia con il disporre le valige più pesanti che andranno collocate nel portabagagli e possibilmente verso il centro dell'auto. In questo modo si limiteranno il più possibile le



tetto, i quali garantiscono una maggiore sicurezza sia in fatto di sistemazione dei bagagli che in termini di aerodinamica.

Un aiuto in più

Una volta caricata l'auto occorre tenere a mente due piccole regole utili a tutti i fruitori della strada: aumentare la pressione delle gomme seguendo sempre le indicazioni del 'Libretto d'uso e manutenzione' e regolare al minimo (tramite apposito interruttore) l'inclinazione dei proiettori, per evitare di abbagliare gli altri avventori che s'incroceranno sul percorso.

Eventuali sanzioni

Chiunque trasgredisca le disposizioni dell'art. n. 164 del C.d.S. è soggetto a sanzione amministrativa con decurtazione di 3 punti sulla patente. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non sistema il carico secondo le modalità stabilite dal citato articolo. A tal scopo l'organo accertatore, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, assicurandosi - con tutte le cautele - che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione.



Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità

delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento del Codice della Strada. »

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLII n. 394

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
Info CDS
GIUSEPPE D'ATTOMA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Diffusione S.M.
055 2590284

Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati
L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:
**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaconprudenza.it e www.genitori.it.



Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori

Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO